(N. 485)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1954 (V. *Stampato N.* **576**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1954

Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il commissario dell'Ente nazionale risi in data 26 ottobre 1953 intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente a decorrere dal 22 novembre 1952.

Art. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'articolo 1 della Convenzione stessa è posto fuori organico dal 22 novembre 1952.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ALLEGATO.

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO DELLE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO

Addì 26 ottobre 1953, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze;

L'onorevole EZIO VANONI, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo;

e il Signor GIUSEPPE CANTONI, Commissario dell'Ente nazionale risi, hanno concordato e stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 novembre 1952, al personale della Guardia di finanza, indicato nella seguente tabella:

Ufficiali:

Capitano	N.	1
Tenente o sottotenente	»	1
Totale ufficiali	N.	2

Sottufficiali:

Maresciallo maggiore	N.	1
Marescialli capi e ordinari	»	4
Brigadieri	»	8
Sottobrigadieri	»	10
Totale sottufficiali	N.	23

Militari di truppa:

Finanzieri	N.	12
Totale militari di truppa	N.	12

Il personale suddetto dipende da un Comando Servizio risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed è ripartito in nuclei ed eventuali sottonuclei nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo 1 è posto fuori organico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed è tenuto a disposizione dell'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

Art. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità di qualsiasi genere, spettanti al personale della Guardia di finanza a disposizione dell'Ente sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'Ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni.

L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documenti rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato Ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Art. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente articolo 4, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Art. 6.

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonchè i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.

L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Art. 7.

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di finanza già esistenti nella sede di Milano. Per eventuale acccasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede od in altre sedi i necessari alloggi sono provveduti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Art. 8.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione, riscaldamento, disinfezione e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della Guardia di finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un compenso giornaliero di lire venti per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente Convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 9.

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza nonchè le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Il personale autiere fornito dal Corpo osserverà, per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di finanza.

Art. 10.

Al rimborso delle spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente articolo 4.

Art. 11.

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla Sezione della Tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Art. 12.

Alle anticipazioni di cui all'articolo 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della Cassa di riserva della Legione di Milano.

Art. 13.

È a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

Art. 14.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Guardia di finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Però al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

Art. 15.

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1952, e, dopo tale periodo di tempo, si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non sia disdetta dall'una o dall'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza di ciascun anno.

Art. 16.

La presente Convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

Il Commissario
GIUSEPPE CANTONI.

Il Ministro per le finanze
EZIO VANONI.

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*
GRONCHI